

PROPOSTA NORMATIVA

Introduzione nel libro primo, titolo XII del codice civile del capo III, relativo all'istituzione del mandato di protezione.

Art.1

Nel titolo XII del libro primo del codice civile, dopo il capo II, è introdotto il seguente:

“Capo III - Del mandato di protezione

Art. 432-bis. Mandato di protezione.

1. Le misure di protezione previste dal Capo I e dal Capo II del presente Titolo non si applicano a chi, in vista della propria futura incapacità, abbia conferito mandato con rappresentanza ad amministrare il proprio patrimonio e per la cura della propria persona.

2. Il mandato di protezione comprende la cura della persona del mandante e l'amministrazione del suo patrimonio e può essere conferito ad una o più persone, fisiche o giuridiche, con poteri congiunti o disgiunti o con attribuzione a ciascun mandatario dell'amministrazione di una parte determinata del patrimonio, ovvero della sola cura della persona del mandante.

3. Il mandante può designare uno o più sostituti del mandatario, anche in ordine successivo, per il caso della loro cessazione.

4. Il mandato di protezione è conferito con atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità.

Art. 432-ter. Efficacia del mandato ed eventuale designazione del guardiano.

1. Il mandante può condizionare l'efficacia del mandato al sopravvenire di una sua menomazione fisica o psichica o della sua incapacità, affidandone l'accertamento ad uno o più guardiani designati nel mandato. In mancanza di designazione di uno o più guardiani, o in caso di loro impedimento o inattività, al predetto accertamento provvede con decreto motivato il Giudice tutelare del luogo di domicilio del mandante, su istanza del mandatario, assunte le opportune informazioni.

2. Le indicazioni date dal mandante in relazione alla cura della sua persona ed all'amministrazione del suo patrimonio sono vincolanti per il mandatario e possono essere derogate solo con l'approvazione del guardiano o dei guardiani designati nel mandato, cui sia attribuito tale compito; in caso di mancanza, o di loro impedimento o inattività, provvede il Giudice tutelare con decreto motivato, su istanza del mandatario, assunte le opportune informazioni.

3. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del mandato di protezione possono essere annullati su istanza del guardiano, del pubblico ministero e degli eredi del mandante. La relativa azione si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Art. 432-quater. *Revoca, rimozione e cessazione.*

1. Il mandante può revocare il mandato di protezione o un mandatario in ogni tempo, con la forma prevista per il conferimento.

2. In caso di sopravvenuta incapacità del mandante, il mandatario o uno di essi può essere rimosso per inadempienza ai propri doveri, abuso dei poteri, colpa grave, oppure al ricorrere delle specifiche altre circostanze individuate dal mandante nell'atto di conferimento.

3. In caso di nomina di uno o più guardiani, può essergli affidato anche il potere di rimuovere il mandatario o uno di essi al ricorrere delle circostanze indicate nel comma precedente. In mancanza di nomina del guardiano, nelle predette circostanze la rimozione può essere disposta con decreto dal Giudice Tutelare, udito il mandatario e sentiti il coniuge, l'unito civile o il convivente, gli ascendenti ed i discendenti maggiori di età del mandante, su iniziativa di qualunque interessato o del pubblico ministero.

4. Il mandatario cessa dalla carica per morte, per sopravvenuta incapacità o per rinuncia.

5. In caso di revoca, rimozione o cessazione dalla carica del mandatario o dei mandatarî, se il mandante non abbia disposto per la sostituzione, il Tribunale, secondo le circostanze, provvede alla nomina del tutore o del curatore o trasmette gli atti al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Art. 432-quinquies. *Norme applicabili.*

1. Si applicano al mandatario di protezione gli articoli 378, 382 comma 1, 1713 comma 1 e 1715, in quanto compatibili.

2. L'articolo 382 comma 1 si applica anche al guardiano.

Art. 432-sexies. *Pubblicità.*

Gli atti di conferimento e revoca del mandato di protezione ed i provvedimenti di rimozione sono annotati nell'apposito registro nazionale dei mandati di protezione.”.

Art.2

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modifiche:

-dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

“Art. 51-bis.

1. Il Consiglio Nazionale del Notariato tiene con modalità informatiche un registro nazionale dei mandati di protezione. Il registro è pubblico.

2. Nel registro, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, devono essere annotati:

- 1) la data, il notaio ed il numero di repertorio dell'atto contenente il mandato di protezione e dell'eventuale atto separato di accettazione del mandato o della nomina a guardiano;
- 2) le complete generalità della persona che ha conferito il mandato di protezione;
- 3) le complete generalità del mandatario o dei mandatarî o del legale rappresentante del soggetto che svolge le relative funzioni, se non si tratta di persona fisica;
- 4) le complete generalità del guardiano o dei guardiani, se nominati;
- 5) la data, il notaio ed il numero di repertorio dell'atto o gli estremi essenziali del provvedimento contenente l'accertamento del fatto che determina l'efficacia del mandato a norma dell'art. 432-ter c.c.;
- 6) la data, il notaio ed il numero di repertorio dell'atto contenente la revoca del mandato di protezione, la rinuncia o la sostituzione del mandatario o del guardiano;
- 7) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la cessazione dalla carica del mandatario o del guardiano.

3. Il notaio che abbia ricevuto un atto di conferimento o di revoca di mandato di protezione, ovvero uno degli altri atti di cui è prevista la pubblicità nel registro, trasmette entro trenta giorni copia dello stesso al registro mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico previsto dal comma successivo. La trasmissione dei provvedimenti giudiziari è fatta a cura del cancelliere.

4. Le indicazioni, le modalità di trattamento dei dati e le misure di sicurezza sono contenute in un disciplinare tecnico adottato con decreto del Ministro della Giustizia, di natura non regolamentare, e sono aggiornate, quando necessario, allo stesso modo.”;

-dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

“Articolo 129-bis.

Entro sessanta giorni dall'attivazione del registro previsto dall'art. 51-bis, i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo trasmettono al registro le copie degli atti stipulati antecedentemente.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo provvede il Consiglio Nazionale del Notariato.

Art.3

Ai procedimenti in camera di consiglio relativi al mandato di protezione si applicano le disposizioni dell'art. 720-bis del codice di procedura civile e quelle ivi richiamate, in quanto compatibili.

Art.4

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.